

## PROPOSTA DI LEGGE N.3019

d'iniziativa dei deputati

**BATTAGLIA, GIANNOTTI, CACCAVARI, JANNELLI, GIACCO**

Norme in materia di esercizio della pranoterapia

***Presentata il 22 gennaio 1997***

Onorevoli Colleghi! - L'esercizio della pranoterapia affonda le sue radici nel tempo, nelle pratiche tradizionali, sviluppatasi spontaneamente a seguito della percezione, spesso casuale, da parte di molte persone, di emanare attraverso le mani flussi bioenergetici e bioelettrici capaci di determinare benefiche modificazioni in diversi stati patologici. Detta terapia non è invasiva in quanto non taglia, non punge, non manipola, non massaggia, non implica somministrazione di sostanze estranee, ma si limita alla semplice apposizione delle mani, la cui distanza dal corpo del paziente può variare dallo sfioramento ad alcuni centimetri secondo criteri di opportunità. E' quindi una pratica antica che ha saputo trovare però negli ultimi anni una nuova e significativa collocazione nell'ambito delle pratiche sanitarie alternative grazie al lavoro di ricerca, di approfondimento scientifico ed anche di rigorosa selezione effettuato in questi anni in tutta Europa da studiosi, medici e pranoterapeuti. In particolare, per quel che riguarda il nostro Paese, va menzionato l'impegno della Società italiana di pranoterapia (SIPRA), dell'Istituto superiore di medicine umanistiche e di altre organizzazioni che hanno operato per fare emergere la disciplina da una impostazione spontaneistica e priva di basi scientifiche, arrivando ormai a definire, attraverso una seria verifica critica, i campi di possibile applicazione, le tecniche più adeguate e, progressivamente, il profilo professionale e l'iter formativo corrispondente. E' stato il serio lavoro di questi medici, fisici, psicologi e ricercatori pranoterapeuti, attraverso una serie di prove sperimentali che si protraggono ormai da anni, che ha portato a definire una collocazione sempre più precisa di questa disciplina nell'ambito sanitario, ponendo perciò le basi per un riconoscimento ufficiale, che appare ormai maturo e non più rinviabile.

Del resto in quasi tutti i Paesi europei, così come nell'Europa dell'Est e negli Stati Uniti, sono state da anni disciplinate le attività e le pratiche mediche non convenzionali. Ne sono derivati risultati positivi, sia per un più ordinato e controllato esercizio di attività delicate, proprio perché si rivolgono a persone sofferenti, sia per le necessarie garanzie che devono essere assicurate all'utente ed al sistema sanitario. Non è più possibile, alla vigilia dell'integrazione europea, che il nostro Paese si attardi a non considerare sistemi curativi largamente diffusi ed ormai di dimostrata efficacia.

Al di là degli aspetti, che spetterà alla scienza approfondire, che riguardano il fenomeno pranoterapia, la sua reale natura, nella realtà è stata più volte dimostrata l'efficacia di tale pratica. Si è potuto riscontrare obiettivamente il beneficio arrecato a pazienti affetti da patologie diverse come l'artrosi o le cefalee, ma anche da sofferenze epatiche, squilibri endocrini ed altro. Lo stesso sistema universitario ha mostrato ormai da anni, e non solo in Italia, un non marginale interessamento ai risultati raggiunti dalla pranoterapia.

La diffusione di tali pratiche, la fiducia acquisita dagli operatori da parte degli utenti, impongono quindi un riconoscimento formale da parte dello Stato che porti in breve a definire con chiarezza l'ordinamento della professione, il processo formativo adeguato alla delicatezza dell'attività, un albo professionale nazionale che, sotto il controllo del Ministero della sanità, assicuri l'affidabilità dell'operatore ed un ordinato e corretto esercizio della professione, che definisca per l'accesso ad esso i necessari requisiti, nonché le attività di tirocinio attraverso le quali possa essere documentata la reale capacità del pranoterapeuta di produrre nel paziente effetti benefici. Sarà compito della commissione nazionale di cui all'articolo 5 della proposta di legge, nominata con decreto del Ministro della sanità, verificare e certificare attraverso risultati effettivamente documentati la capacità di emanazione dei flussi bioenergetici a fini terapeutici. Sono questi gli obiettivi che la nostra proposta di legge intende raggiungere. Essi consentiranno altresì di chiarire con rigore i limiti della professione, che non può in alcun modo

confondersi con le attività mediche. L'articolo 7, a tal proposito, fa espresso divieto al pranoterapeuta di effettuare diagnosi ed interferire nelle terapie mediche. Tale attività infatti non può essere considerata sostitutiva, ma integrativa delle pratiche curative tradizionali. Onorevoli colleghi, centinaia di operatori della pranoterapia attendono ormai da anni un provvedimento che faccia emergere la loro disciplina dalla precarietà, riconoscendo ad essa la dignità di arte sanitaria ufficiale. Da tale riconoscimento non potrà che derivare maggiore affidabilità e scientificità degli interventi, e quindi garanzie più ampie per tutti quei cittadini che si rivolgono ai pranoterapeuti e traggono beneficio da tali trattamenti. Ci auguriamo che il Parlamento mostri la consapevolezza e la sensibilità necessarie ad affrontare in tempi rapidi la questione.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. Lo Stato riconosce l'esercizio della pranoterapia.
2. La pranoterapia è l'arte sanitaria il cui esercizio comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche inerenti all'imposizione delle mani allo scopo di prevenire e curare diversi stati patologici.
3. Pranoterapeuta è chi, dotato della capacità di emanare flussi bioenergetici e bioelettrici, imponendo le mani su soggetti afflitti da stati patologici, causa in essi benefici non momentanei e documentabili nel senso del miglioramento dello stato di salute.

### **Art. 2.**

1. Possono esercitare la professione di pranoterapeuta coloro che abbiano frequentato i corsi regionali per il conseguimento della qualifica ed abbiano superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 6.

### **Art. 3.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i programmi dei corsi regionali per il conseguimento della qualifica di pranoterapeuta, nonché la disciplina degli esami per l'abilitazione alla professione. I corsi hanno durata biennale.

### **Art. 4.**

1. Possono essere ammessi ai corsi regionali per pranoterapeuti coloro che siano in possesso di titolo di licenza media superiore; che abbiano sostenuto presso strutture pubbliche o private, individuate dalle regioni, un tirocinio di tre mesi per la verifica delle capacità terapeutiche attraverso documentazione dei risultati conseguiti; che abbiano ottenuto dalla commissione ministeriale di cui all'articolo 5 l'attestato che certifichi la capacità di emissione di flussi bioenergetici a fini terapeutici.

### **Art. 5.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

della sanità, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica per la certificazione delle capacità di emissione di flussi bioenergetici a fini terapeutici per l'ammissione ai corsi regionali.

2. La commissione di cui al comma 1, nominata per la durata di cinque anni, è composta da due medici, di cui almeno uno pranoterapeuta, un biologo, un pranoterapeuta ed un dirigente del Ministero della sanità.

#### **Art. 6.**

1. Presso il Ministero della sanità è istituito l'albo professionale nazionale dei pranoterapeuti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione e cancellazione dall'albo professionale di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è disciplinata l'istituzione delle sedi regionali o interregionali.

4. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si fa fronte con i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

#### **Art. 7.**

1. E' fatto divieto al pranoterapeuta di effettuare diagnosi e di interferire nella terapia prescritta dal medico sulle diverse patologie da quest'ultimo diagnosticate, qualora gli stessi pazienti si rivolgano al pranoterapeuta per usufruire in piena libertà di scelta di metodiche alternative.

#### **Art. 8.**

1. Entro novanta giorni dalla istituzione dell'albo professionale nazionale dei pranoterapeuti è consentita l'iscrizione all'albo anche a coloro che, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dalla presente legge, dimostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività di pranoterapeuta, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 5 e rilascio del conseguente attestato.